

- (4) Nelle sue attività di formazione, CEPOL dovrebbe promuovere il rispetto e la comprensione comuni dei diritti fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto, quali la privacy, la protezione dei dati, nonché i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, dei testimoni e degli indagati, inclusa la salvaguardia dei diritti delle vittime della violenza di genere.
- (5) Tenuto conto del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, la semplificazione e il miglioramento del funzionamento di CEPOL aumentano le possibilità dell'Agenzia di sostenere, sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione per le autorità di contrasto degli Stati membri, senza pregiudicare le iniziative degli Stati membri nel campo della formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, ove tali attività di formazione possono apportare un valore aggiunto per gli Stati membri e per l'Unione.
- (6) Al fine di utilizzare le proprie risorse nel modo più efficiente, CEPOL dovrebbe incentrare le sue attività su priorità e settori in cui la formazione può apportare un valore aggiunto per gli Stati membri e per l'Unione in linea con le esigenze di formazione e operative attuali e future.
- (7) CEPOL dovrebbe garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle analisi delle esigenze di formazione siano inglobate nella sua pianificazione, onde aumentare l'efficacia delle azioni future. È altresì opportuno che CEPOL sia in grado di promuovere il reciproco riconoscimento della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e il riconoscimento da parte degli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell'Unione.
- (8) Al fine di evitare doppioni o sovrapposizioni e di garantire un migliore coordinamento delle attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto competenti svolte dalle agenzie dell'Unione e altri organismi pertinenti, CEPOL dovrebbe valutare le esigenze di formazione strategica e focalizzarsi sulle priorità dell'Unione nel settore della sicurezza interna e dei suoi aspetti esterni, in linea con i cicli programmatici pertinenti.
- (9) CEPOL dovrebbe creare una rete di istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto e dovrebbe essere in contatto con un'unica unità nazionale in ciascuno Stato membro operativa all'interno della rete.
- (10) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di CEPOL («consiglio di amministrazione»), in modo da controllarne efficacemente l'operato. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti dovrebbero essere nominati in base alle loro conoscenze in materia di politica nazionale di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto e alle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.
- (11) Al fine di garantire la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione, tutte le parti in esso rappresentate dovrebbero impegnarsi per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
- (12) Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie nonché i programmi di lavoro pluriennale e annuale di CEPOL, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni di CEPOL, nominarne il direttore esecutivo, stabilire gli indicatori di risultato ed esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto del personale») e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di CEPOL, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni in modo indipendente e garantisca che CEPOL adempia i compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione per la presentazione al consiglio di amministrazione di una decisione e attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuale di CEPOL.
- (14) Se del caso, e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, il consiglio di amministrazione dovrebbe decidere di istituire un comitato scientifico per la formazione, che funga da organo consultivo indipendente al fine di garantire la qualità scientifica dell'attività di CEPOL. Tale comitato dovrebbe essere composto da persone indipendenti che siano accademici di alto livello e professionisti preposti all'azione di contrasto competenti nelle materie contemplate dal presente regolamento. I membri del comitato scientifico dovrebbero essere nominati dal consiglio di amministrazione secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e una procedura di selezione trasparenti.

(1) GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

